

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2942

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, PIRO, FERRARI MARTE, SANGUINETI

Presentata il 4 giugno 1985

Indennità di servizio all'estero per il personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 28 luglio 1961, n. 722, venne previsto, per il personale di cui alla presente proposta, la corresponsione di un particolare beneficio che si esplicitava attraverso la corresponsione di quote dello stipendio (50 per cento per i celibi e 65 per cento per quelli con famiglia acquisita) anziché in lire italiane, in moneta estera a seconda della sede di servizio e sulla base di un prefissato rapporto di ragguglio

Dopo 15 anni la cennata norma manifestò difficoltà operative tali che il legislatore ritenne necessario modificarla

A ciò provvede la legge 20 dicembre 1977, n. 966, la quale, fra l'altro, tramutò il suddetto beneficio in un assegno base di confine in valuta estera. Tale nuovo trattamento accessorio, al fine di contenere i miglioramenti, fu riferito alla miriade di parametri a quel tempo a base dei trattamenti economici fondamen-

tali del personale ministeriale, nonché di quello delle aziende autonome

Miriade di parametri che risultano ora superati per effetto anche delle nuove normative introdotte e nel comparto tipico delle amministrazioni statali (legge n. 312 del 1980) ed in quello atipico delle aziende autonome (leggi n. 101 del 1979 e n. 42 del 1979, rispettivamente, per l'amministrazione postale e per quella delle ferrovie dello Stato)

Con la presente proposta di legge s'intende

a) assicurare finalmente un trattamento accessorio analogo a quello già percepito da tutto il personale dello Stato, comunque, in servizio all'estero. Non può non sottolinearsi che il personale del Ministero degli affari esteri o dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o di altri enti statali con

attività di servizio all'estero già percepiscono, in maniera giustamente graduata e diversa, trattamenti di gran lunga superiori pur risiedendo in Chiasso, in Modane, a Capodistria e così via,

b) eliminare il sopraggiunto congelamento dell'emolumento in questione, in quanto non è possibile, in via amministrativa, operare un'organica ristrutturazione dell'assegno base in parola tenuto conto dei nuovi livelli, categorie e profili professionali previsti dalle suaccennate normative,

c) introdurre una più compiuta normativa che regoli lo *status* tra il personale « residente permanentemente e non » con la famiglia acquisita all'estero. Aspetto quest'ultimo non di lieve conto ai fini della quantificazione del nuovo onere, atteso che su oltre 800 dipendenti attualmente in servizio, circa 350 unità non vivono permanentemente con la famiglia acquisita all'estero

Più specificamente

L'articolo 1 prevede, con le naturali limitazioni attese le diverse finalità istituzionali demandate alle varie strutture dello Stato in servizio all'estero, l'introduzione dell'indennità di servizio all'estero nella misura mensile base lorda di cui alla tabella A, con le maggiorazioni o riduzioni dei coefficienti parziali e relativi moltiplicatori già previsti e fissati, di volta in volta, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Con la puntualizzazione che per il personale in questione verranno utilizzati i soli coefficienti parziali e relativi moltiplicatori previsti per il personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario. Inoltre la misura mensile base lorda, di cui alla detta tabella A, è stata decurtata di un terzo rispetto a quella corrisposta al personale che già la percepisce. Viene, infine, previsto che lo scatto del particolare beneficio di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, opererà solo nel caso in cui i cambi dei segni monetari interessati (Franco svizzero,

Franco francese e Scellino austriaco) dovessero subire rispetto al loro valore al 1° gennaio 1985, uno scarto sulla lira italiana superiore al 30 per cento nel corso degli anni

L'articolo 2, invece, riconferma, per il personale non residente con la famiglia acquisita in territorio estero di confine, l'assegno di confine nelle misure basi mensili di cui alla precedente normativa (legge n. 966 del 1977), adeguandolo alle nuove qualifiche e/o funzioni introdotte in questi ultimi anni. Per meglio disciplinare, inoltre, il citato assegno sono stati previsti tre livelli per la corresponsione dell'assegno stesso. L'incremento, poi, previsto nella tabella B, ingloba l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 3 della legge n. 966 del 1977, per cui effettivamente il beneficio, nella stragrande maggioranza dei casi, si riduce notevolmente.

Nell'articolo 3, si statuisce che per il personale coniugato e residente all'estero viene prevista una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero nella misura del 10 per cento per il coniuge e del 5 per cento per ogni figlio a carico. Anche in questo caso la citata maggiorazione non è uguale a quella corrisposta, attesa la diversa funzione istituzionale agli altri dipendenti dello Stato in servizio all'estero.

Gli articoli 4 e 5 regolano compiutamente alcuni aspetti, e di trapasso da una norma all'altra, e di applicazione di norme a carattere generale per tutti i dipendenti dello Stato.

L'articolo 6 quantifica, centellinandolo, l'onere derivante dalla presente proposta di legge e che si aggira sui 7.000 milioni a cui potranno far fronte le singole amministrazioni con le disponibilità dei competenti capitoli. Inoltre al fine di contenere l'onere stesso viene prevista una corresponsione nella misura del 40 per cento per l'anno 1985 (con un onere di 2.800 milioni), del 30 per cento per l'anno 1986 (con un onere di 2.900 milioni inglobando anche l'onere di trascinarsi) e del 30 per cento per l'anno 1987, anno in cui si avrà la copertura dell'onere totale già indicato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente, anche con famiglia, in territorio estero di confine con l'Italia (Austria, Francia e Svizzera) e attribuita dal 1° gennaio 1985, in sostituzione dell'assegno base di confine, di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, una indennità di servizio all'estero nella misura mensile base lorda di cui alla unita tabella A, sulla quale operano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione in atto alla data del 1° gennaio 1985, per il personale dello Stato in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

Il Ministro del tesoro trasmette di volta in volta, alle amministrazioni interessate copia del decreto concernente la revisione dei coefficienti di maggiorazione o riduzione relativi all'Austria, alla Francia ed alla Svizzera

La conversione in valuta estera dell'indennità di cui al primo comma avviene al cambio del giorno in cui si effettua la corresponsione dell'indennità stessa

Qualora il cambio, a far data dal 1° gennaio 1985, subisca, per i suddetti Paesi, un incremento, rispetto a quello vigente alla stessa data del 1° gennaio 1985, superiore al 30 per cento, sull'indennità di servizio all'estero di cui al primo comma, in sede di conversione, opererà il beneficio di cui all'articolo 209 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

ART 2

Al personale di cui all'articolo 1 che non risiede permanentemente in territorio

estero di confine con la famiglia acquisita compete, a decorrere dal 1° gennaio 1985, maggiorato del 100 per cento, l'assegno di confine nelle misure di cui alla allegata tabella B

L'assegno di confine può essere maggiorato o ridotto, all'inizio di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita del Paese sede di servizio che abbiano determinato uno scarto non inferiore al 10 per cento. Le variazioni sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascun Paese, quale risulta dalla allegata tabella B

Le variazioni del costo della vita inferiori, nell'anno, al 10 per cento si cumulano con quelle relative agli anni successivi

L'assegno base di confine lordo, di cui al primo comma, ai fini fiscali va tramutato in lire italiane con gli stessi criteri fissati dalla legge 20 dicembre 1977, n. 966

ART 3

5 L'indennità di cui all'articolo 1 è aumentata del 10 per cento a favore del personale coniugato il cui coniuge non esercita attività lavorativa retribuita e risiede permanentemente in territorio estero

L'aumento di cui al primo comma non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione legale o consensuale omologata

All'impiegato capo famiglia coniugato spetta, per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5 per cento, purché il medesimo risieda permanentemente in territorio estero di confine

Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma, spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari, rispettivamente, al 15 ed al 5 per cento, sempre che convivano permanentemente in territorio estero di confine

Nei casi di più figli nubili maggiorenni gli aumenti di cui al comma precedente spettano soltanto per due di essi.

ART. 4.

L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 1 è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

ART. 5.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, nonché tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 6.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 7.000 milioni, ripartito nella misura del 40 per cento per il 1985, del 30 per cento per il 1986 e del 30 per cento per il 1987, si provvede a carico degli stanziamenti già iscritti sui capitoli 101, 1016, 2501 e 5301 degli stati di previsione della spesa, rispettivamente, della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

TABELLA A.

INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO

	Indennità mensile base lorda —
Livello primo	L. 41.000
Livello secondo	L. 45.000
Livello terzo	L. 49.000
Livello quarto	L. 58.000
Livello quinto	L. 61.000
Livello sesto	L. 77.000
Livello settimo	L. 77.000
Livello ottavo	L. 77.000
Livello nono	L. 108.000
1° Dirigente	L. 108.000
Dirigente Superiore	L. 108.000

TABELLA B.

ASSEGNO DI CONFINE MENSILE LORDO

	SVIZZERA (franchi svizzeri)	FRANCIA (franchi francesi)	AUSTRIA (scellino austriaco)
Livelli primo/quinto	1.344	1.612	6.900
Livelli sesto/ottavo	1.700	1.937	9.120
Livello nono	1.864	2.320	11.430
1° Dir.te/Dir.te Superiore	2.215	2.625	13.790